

Con il messaggio n. 16762 del 25 agosto, l'Inps ha indicato quali sono le condizioni per riconoscimento previdenziale relativo alle cosiddette «attività usuranti».

La disposizione legislativa, e di conseguenza i criteri esposti nella circolare, potrebbero interessare anche il personale sanitario e medico che avesse svolto o svolgesse attività in essa contemplate. In particolare si tratta di prendere in considerazione soprattutto l'esercizio lavorativo notturno che possa essere stato svolto, pensiamo dal personale tumista e dai medici dell'urgenza e di alcuni servizi continuativi quali l'anestesia, la rianimazione, le chirurgie in specie di pronto soccorso ecc. che possono avere determinato un alto numero di prestazioni notturne.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999;

b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nella

Pensioni: attività usuranti, ecco i requisiti

Requisiti per i lavori notturni			
	da 64 a 71 notti	da 72 a 77 notti	da 78 notti
Dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009	-	57 anni + 35	-
1° luglio 2009	58 anni quota 93	57 anni quota 93	57 anni quota 93
2010	58 anni quota 94	57 anni quota 94	57 anni quota 94
2011	59 anni quota 94	58 anni quota 94	57 anni quota 94
2012	59 anni quota 94	58 anni quota 94	57 anni quota 94
2013	60 anni e tre mesi con quota 95 e tre mesi	59 anni e tre mesi con quota 94 e tre mesi	58 anni e tre mesi con quota 94 e tre mesi

voro notturno;

c) lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena";

d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Il riferimento ai "criteri" di cui all'articolo 2100 del codice civile è evidentemente riferito al vincolo dell'osservanza, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione

in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67 del 2011.

Con particolare riguardo ai con-

ducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto, contemplati dalla lettera d) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67, si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), si intendono per veicoli «tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade», in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative, (v. a esempio l'articolo 54 del Codice della strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 1, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori interessati abbiano svolto una o più delle attività lavorative faticose e pesanti previste dal comma 1, dello stesso articolo 1, del decreto legislativo n. 67, se-

condo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari a:

a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività lavorative faticose e pesanti, ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria, non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio pensionistico previsto dal decreto legislativo 67/2011

consiste nell'anticipazione dell'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di anzianità e nella riduzione delle quote di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge 247/2007.

Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale, presso il quale lo stesso è iscritto, la domanda intesa a ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo. Per i lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011.

La documentazione, da produrre a corredo della domanda, deve essere consegnata alla competente struttura territoriale a cura dell'interessato o del patronato che lo rappresenta con i seguenti elementi:

a) la manifestazione di volontà dell'interessato;

b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;

c) documentazione minima utile al riconoscimento.

Tutta la documentazione dovrà risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e non può pertanto essere sostituita da dichiarazioni rilasciate "ora per allora".

Claudio Testuzza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Inps ha chiarito le condizioni per il trattamento anticipato

La domanda entro il 30 settembre per chi ha già le carte in regola

24 ORE

Sanità

FISCO & PREVIDENZA 21